Firmato digitalmente da
Luigi Antonio Freda
CN = Luigi Antonio Freda
C = IT

COMUNE DI GRECI
Provincia di Avellino

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

G.7	CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
Tav. G.7.2 SETTORE NW	*Supporto tecnico scientifico* Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno Gruppo di Tecnica e Pianificazione Urbanistica *Responsabile Scientifico* Prof. Ing. Roberto Gerundo *Coordinatore Tecnico* Dott. Ing. Ottavia Giacomaniello *Geologo* Dott. Luigi Antonio Freda Firmato digitalmente da **Luigi Antonio Freda** CN = Luigi Antonio Freda C = IT
	Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Vincenzo Norcia** *Vicesindaco* **Ing. Aurelia Iole Martino** *Sindaco* **Dott. Nicola Luigi Norcia**
Scala 1:5.000	Marzo 2022

LEGENDA

- Confini comunali
- Progressive chilometriche strade principali
- anticlinale
- sinclinale
- ORLO DI FRANA QUIESCENTE
- ORLO DI FRANA ATTIVA
- AREA IN FRANA
- DIREZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO

PG3 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA

1. Nelle aree P.G.3 sono consentiti:
- in relazione al patrimonio edilizio esistente
a) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della Legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni;
b) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
c) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
d) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
- in relazione ad opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico
e) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con le finalità del Piano di bacino;
f) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
g) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento.
2. Solo gli interventi di cui alla lettere e) e g) necessitano di studio di compatibilità idrogeologica.

PG2 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA

1. Nelle aree P.G.2 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, i seguenti interventi:
a) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi;
b) nuovi interventi relativi a servizi e opere pubbliche purché sia redatto e approvato il progetto preliminare relativo al consolidamento ed alla messa in sicurezza dell'intera area interessata al dissesto. È, altresì, necessario che siano realizzate e collaudate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dall'intervento e all'area d'intorno ad esso, tenuto conto anche dei processi geomorfologici di medio - lungo periodo.
2. per le opere di cui alla lettera a) non è richiesto lo studio di compatibilità idrogeologica

PG1 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA E MODERATA

1. Nelle aree P.G.1, oltre alle opere ed agli interventi di cui all'articolo precedente, sono consentite la realizzazione e/o la modificazione di opere secondo le normative e le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti purché l'intervento garantisca la sicurezza e non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
2. Nelle aree a pericolosità media e moderata sono inoltre consentite:
a) le nuove costruzioni edilizie nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 865/1971, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici;
b) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati, a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti e che risultino compatibili con le caratteristiche preesistenti degli edifici;
c) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'esterno dei centri edificati, realizzabili negli edifici anche con aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiore al 25%, sempre a condizione che siano possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti;
d) nelle zone territoriali omogenee E, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, le nuove costruzioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
e) la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
f) gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non superiore al 30%;
g) le strutture o insediamenti anche provvisori destinati al pernottamento di persone posti alla quota piano di campagna.
3. Gli interventi consentiti dal presente articolo:
a) devono risultare conformi con la pianificazione di Protezione Civile;
b) richiedono lo studio di compatibilità idrogeologica limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, lettere a), d), e), f) e g).

0 100 200 300 400 500 m

N O E S

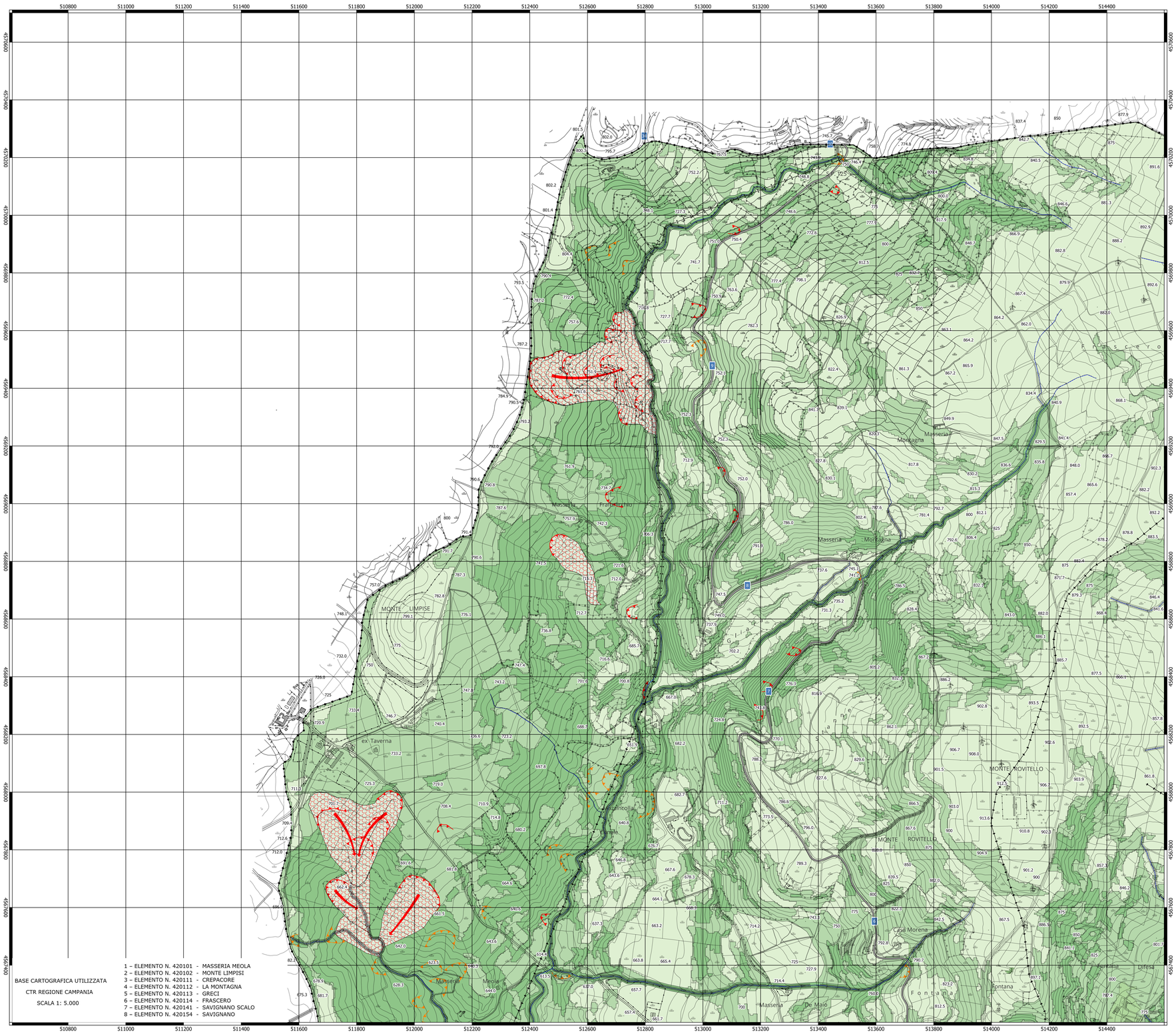

BASE CARTOGRAFICA UTILIZZATA
CTR REGIONE CAMPANIA
SCALA 1: 5.000

1 – ELEMENTO N. 420101 - MASSERIA MEOLA
2 – ELEMENTO N. 420102 - MONTE LIMPISI
3 – ELEMENTO N. 420111 - CREPACORE
4 – ELEMENTO N. 420112 - LA MONTAGNA
5 – ELEMENTO N. 420113 - GRECI
6 – ELEMENTO N. 420114 - FRASCERO
7 – ELEMENTO N. 420141 - SAVIGNANO SCALO
8 – ELEMENTO N. 420154 - SAVIGNANO